



Decreto n° 0117 / Pres.

Trieste, 30 maggio 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI SOSTEGNO COMUNITARIO ALLA RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI A PARTIRE DALLA CAMPAGNA VITIVINICOLA 2017/2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) 1308/2013 E DEI REGOLAMENTI DELEGATO (UE) N. 2016/1149 E DI ESECUZIONE (UE) N. 2016/1150 DELLA COMMISSIONE.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 30/05/2017

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 19/05/2017

GABRIELLA DI BLAS

in data 25/05/2017

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli - e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio- ed in particolare l'articolo 46 relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Preso atto che il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009, il quale prevede all'articolo 3 che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) 1234/2007;

Atteso che l'articolo 231, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 precisa che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013;

Vista la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità";

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e le diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione Europea il 1° marzo 2017;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti);

Richiamato il proprio decreto 4 febbraio 2015, n. 020/Pres. (Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del Titolo II, Capo II, Sezione 2, del Regolamento (CE) 555/2008);

Ritenuto, in forza del decreto ministeriale sopra richiamato e dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di adottare per esigenze di chiarezza un nuovo regolamento regionale a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in adeguamento alle più recenti disposizioni comunitarie, che recepisca gli obiettivi principali e più attuali della ristrutturazione e riconversione dei vigneti finalizzati ad adeguare la produzione alle esigenze del mercato in continua evoluzione e che abroghi il citato proprio decreto n. 020/Pres./2015;

Considerata l'esigenza di assicurare mediante i piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti la riduzione dei costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri che consentano di ottenere miglioramenti produttivi, nonché di favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale e il reimpianto di vigneti con razionali forme di allevamento che agevolino la meccanizzazione delle principali operazioni colturali;

Ritenuto, in particolare, di disciplinare, in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017:

- la tipologia dei soggetti beneficiari e dei soggetti autorizzati alla presentazione delle domande;

- i requisiti di ammissibilità per accedere all'aiuto, le modalità di presentazione delle domande;

- l'attribuzione dei punteggi alle domande ammissibili, che tengano conto della tipologia del richiedente, della presenza di produzioni specifiche, tipiche e/o certificate, del miglioramento della qualità della produzione, delle caratteristiche tecniche del vigneto da ristrutturare, dell'ambito territoriale nel quale lo stesso viene realizzato, della tipologia del piano di ristrutturazione e delle caratteristiche soggettive del richiedente;

- le azioni ammissibili e il relativo importo di contributo concedibile per ogni ettaro di vigneto ristrutturato e riconvertito;

Ritenuto, inoltre, al fine di favorire la realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione, di prevedere, ai sensi dell'articolo 8 comma 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017, l'erogazione da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), dei contributi solamente in forma anticipata rispetto alla conclusione dei lavori, anticipo che è pari all'80% del contributo totale, purché i lavori stessi risultino iniziati e venga presentata idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore di AGEA pari al 110 per cento dell'anticipo, mentre il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo;

Preso atto che, in conformità alla normativa comunitaria, non è consentita l'erogazione di contributi a titolo di anticipo qualora il produttore abbia già ricevuto un aiuto anticipato per altra misura riguardante la stessa superficie vitata;

Richiamato l'articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Ritenuto necessario stabilire nel testo del regolamento i termini per la conclusione dei procedimenti relativi alle domande di contributo superiori a novanta giorni, che si giustificano per la complessità dell'istruttoria delle domande e dei controlli da effettuare in loco e per la necessità di rispettare le indicazioni operative fornite annualmente da AgEA in ordine ai singoli procedimenti contributivi;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n.17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 870;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -